



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario, relatore
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del **Comune di Patù (LE)** relativi agli esercizi 2019 e 2020;

udito il relatore dott.ssa Giovanna Olivadese nella camera di consiglio del 14.9.2023, convocata con ordinanza presidenziale n. 18/2023.

Premesso in

FATTO

1. A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione previste dall'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, con nota prot. Cdc n. 6166 del 25/11/2022 (indirizzata al Sindaco e all'Organo di revisione) è stata avviata nei confronti del Comune di Patù un'attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa agli esercizi 2019 e 2020.

2. L'Ente ha fatto una richiesta di proroga prot. Cdc n. 23 del 04.01.2023.

3. L'Amministrazione comunale ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti con nota del 29/01/2023 (prot. Cdc n. 0000449 del 29/01/2023).

4. In relazione alle risposte pervenute e alla relativa documentazione, il Collegio evidenzia i seguenti profili di criticità che si ritengono non superati:

1. Tardiva approvazione del rendiconto 2020;
2. Sottostima del fondo contenzioso;
- 3 Capacità di riscossione;
4. Fondo cassa;
5. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- 6 Parametri di deficitarietà;
7. Mancato aggiornamento dell'inventario.

Considerato in

DIRITTO

Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata estesa a tutti gli enti territoriali dall'art. 7, comma 7, della legge, n. 131/2003 (*«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»*), ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno (all'epoca vigente) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2. Successivamente, in punto di controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'art. 1, commi da 166 a 172, della l. 23.12.2005, n. 266 (*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006»*) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della l. n. 266/2005).

3. Infine, l'art. 148-bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (*«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*, TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012 (*«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»*), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012) ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai

fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

4. La Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013) ha chiarito che il suddetto controllo – ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa – è «[...] *finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)» (v. anche sentenze n. 39 del 2014 e n. 115 del 2020).*

5. Qualora le irregolarità accertate non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia *ex art. 148-bis*, comma 3, TUEL, la natura anche collaborativa del controllo intestato alle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, comma 7, della l. n. 131/2003) consente alle stesse di segnalare agli enti irregolarità meno gravi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni deficitarie o di squilibrio potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria; l'ente interessato è chiamato a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi adeguati per addivenire al superamento delle irregolarità segnalate.

Ciò posto, la Sezione, preso atto delle risposte fornite dall'Amministrazione comunale e degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria, formula le seguenti

considerazioni precisando, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

1. Termine di approvazione del rendiconto

L'Ente ha approvato il rendiconto 2020 con deliberazione di C.C. n. 18 del 30.07.2021, in ritardo rispetto alla proroga del termine fissata al 31.05.2021, disposta d.l. n. 56/2021. In fase istruttoria è stato chiesto di fornire le ragioni del rilevato ritardo e di specificare se, nelle more della relativa approvazione, si fosse proceduto alla assunzione di personale o all'instaurazione di collaborazioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento a processi di stabilizzazione.

Nelle controdeduzioni del 29.01.2023 l'Ente ha riferito che: *“Nelle more dell'approvazione del rendiconto non si è proceduto ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, né all'instaurazione di rapporti di collaborazione, né a stabilizzazioni. Il ritardo è da ricondursi al sovrapporsi dei vari adempimenti contabili, fiscali, tributari cui è dedicato il personale dell'Area dei servizi finanziari e tributi”*.

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue:

La Sezione prende atto di quanto affermato dal Comune, ma conferma il mancato rispetto dei termini di legge (al 31.05.2021). Si rappresenta che il rendiconto è atto fondamentale e rilevante nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente, tanto che ai sensi dell'art. 227, comma 2 bis, del Tuel *“In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141”*. Il ritardo con cui si approva il rendiconto *“costituisce un sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento”* (cfr. Sezione Abruzzo n. 99/2022/PRSE e Sezione Campania n.74/2020), *“atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni”* (Sez. Veneto deliberazione n. 367/2018/PRSE).

L'importanza del rispetto della tempistica stabilita è stata evidenziata anche dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 9 /SEZAUT/2020/INPR secondo cui *«la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto,*

adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione».

La Sezione richiama l'Amministrazione comunale a una più rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione dei rendiconti degli esercizi successivi.

2. Risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è dato dal fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Il risultato va poi decurtato del fondo pluriennale vincolato, il quale rappresenta le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

Si riporta di seguito l'illustrazione del risultato di amministrazione (dati Bdap) degli esercizi considerando anche l'anno 2018 per completezza espositiva (triennio 2018-2020).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE triennio 2018/2020				
		2018	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio		448.767,86	1.091.738,62	333.210,70
Riscossioni	(+)	3.146.799,42	2.556.341,75	4.074.396,40
Pagamenti	(-)	2.503.828,66	3.314.869,67	4.407.607,10
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	1.091.738,62	333.210,70	0
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	1.091.738,62	333.210,70	0
Residui attivi	(+)	435.226,57	1.599.553,50	1.935.716,58
Residui passivi	(-)	826.266,84	1.395.588,19 -	1.160.468,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	76.895,59	73.025,25	81.624,49
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	156.259,43	113.037,39	95.701,19
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	467.543,33	351.113,37	597.930,32
Composizione del risultato di amministrazione 2018-2020				

Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	64.140,35	100.888,80	172.954,54
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		-	-
Fondo perdite società partecipate		-	-
Fondo contenzioso	140.000,00	150.000,00	150.000,00
Altri accantonamenti		16.000,00	18.000,00
Totale parte accantonata	204.140,35	266.880,60	340.954,54
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			95.545,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	78.368,47	78.368,47	93.159,97
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-	--
Altri vincoli		-	-
Totale parte vincolata	78.368,47	78.368,47	188.704,97
Totale parte destinata agli investimenti	103.102,68	5600,00	5600,00
Totale parte disponibile	81.931,83	256,10	62.670,81

2.1 Equilibri di bilancio

Per quanto attiene alla verifica degli equilibri l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, stabilisce che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Come disposto dal successivo comma 821, del medesimo articolo 1, della legge n. 145 del 2018, i citati Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito sia in sede di previsione che in sede di rendiconto; *“ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili”*. (Sezione Abruzzo n. 99/2022/PRSE).

Il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale - n. 196) del 22 agosto 2019, con riferimento al rendiconto 2019 ha indicato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo, laddove

i valori W1, W2 e W3 rappresentano la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. (cfr. deliberazione Sezione Abruzzo n. 99/2022/PRSE.

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2019

W1) Risultato di competenza	87.415,91
W2) Equilibrio di bilancio	50.667,46
W3) Equilibrio complessivo	34667,46

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2020

W1) Risultato di competenza	223.969,20
W2) Equilibrio di bilancio	1.387,84
W3) Equilibrio complessivo	5.639,95

2.2 Fondo contenzioso

L'Ente sia nel 2019 che nel 2020 ha accantonato nel risultato di amministrazione un fondo contenzioso pari a € 150.000. In sede istruttoria è stato chiesto di illustrare le modalità di calcolo e di allegare il contenzioso pendente al 31.12.2019 e al 31.12.2020 compilando un'apposita tabella. Il Comune nella risposta del 20.01.2023 ha allegato il file compilato.

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue:

Dall'esame della tabella trasmessa dal Comune si ricava che due contenziosi hanno un valore indeterminabile e che, a fronte del valore determinato delle cause indicate nella risposta, pari a € 885.040,07 nel 2019 e a € 912.754,87 nel 2020, ha

accantonato la stessa somma di € 150.000,0, pari rispettivamente al 16,94% del valore delle cause nel 2019 e al 16,43% per il 2020.

Giova al riguardo rammentare che l'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) prevede un vero e proprio obbligo per l'ente locale di costituire un fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza.

Il principio in parola prescrive all'Ente di valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei contenziosi pendenti, al fine di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. Tali accantonamenti devono, peraltro, essere effettuati già nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo di norma esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c. d. passività potenziali, ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria.

Orbene, venendo all'accantonamento effettuato dal Comune, l'importo del Fondo rischi, particolarmente contenuto e pari a solo il 16% dell'ammontare delle cause in essere, non appare in linea con quanto prescritto dal principio contabile su richiamato.

La conseguenza di una sottostima del Fondo rischi è quella di non dare adeguata rappresentazione agli oneri finanziari che potrebbero insorgere a conclusione dei giudizi in corso e che il bilancio potrebbe non riuscire ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel), con tutte le conseguenze in punto di mantenimento degli equilibri di bilancio. Un'adeguata costituzione del Fondo rischi, in altri termini, consente all'Ente di preconstituirsì risorse sufficienti a fronteggiare e neutralizzare gli effetti pregiudizievoli discendenti da un'eventuale soccombenza giudiziale.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, tale accantonamento risulta essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di sana e prudente gestione, motivo per il quale *«risulta essenziale procedere a una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura di eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza»* (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR).

Ciò posto, il Collegio, a mente del rispetto dei principi contabili armonizzati, invita l'ente locale a verificare la correttezza dell'accantonamento al Fondo rischi contenzioso iscritto nell'ultimo esercizio approvato.

3. Capacità di riscossione-anzianità dei residui.

Nel triennio 2018-2020 il Comune presenta i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / accertamenti + residui definitivi iniziali):

Riscossione complessiva			Riscossione crediti esigibili nell'esercizio			Riscossione crediti esigibili esercizi precedenti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
88,88%	62%	67,79%	88,92%	65%	65,34%	88,75%	23%	74,80%

Fonte: elaborazione Corte dei conti- Sez Reg controllo Puglia su estradizione indici da Bdap

Si rileva una bassa riscossione dei residui attivi del titolo I dove, su un totale di residui all'1.1.2019 pari a € 180.215,67, sono stati riscossi soltanto € 27.967,38 (percentuale del 15,51% del totale) e nel 2020, a fronte di residui attivi del titolo I, all'1.01.2020, pari a € 258.569,27, sono stati riscossi € 79.772,17, pari al 30,85% del totale. È stato chiesto di compilare delle tabelle per valutare il trend della riscossione delle entrate proprie in conto competenza e in conto residui e di conoscere gli eventuali interventi assunti o programmati per il miglioramento dell'attività di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria.

L'Ente nella risposta del giorno 29.01.2023 ha evidenziato quanto segue:

"Si restituiscono compilate le tabelle sull'anzianità dei residui per ciascun anno.

Con riferimento ai residui attivi di cui al titolo 1 di entrata si rileva che, prevalentemente, si tratta dei residui inerenti il ruolo ordinario della tari, per il quale annualmente si determina una percentuale di mancata riscossione che si aggira attorno al 20% del ruolo emesso.

Relativamente a tali mancati incassi, il responsabile dell'ufficio, entro i primi mesi dell'anno successivo a quello di emissione del ruolo, invia avvisi di sollecito di pagamento con raccomandata a/r, ai quali entro i 5 anni successivi dall'emissione del ruolo medesimo, segue avviso di accertamento e successiva iscrizione a ruolo, entro i termini previsti per legge.

Il residuo al 1.1.2019 pari ad euro 180.215,67, per euro 163.634,17 si riferisce al ruolo ordinario Tari e per euro 10 mila al recupero evasione.

Mentre per il residuo al 1.1.2020 di euro 258.569,27 si riferisce sempre per euro 232.906,30 al ruolo ordinario tari degli anni precedenti.

Si restituiscono compilate le tabelle, di cui al foglio di lavoro Tab_pag 6 Istr, oltre le tabelle inerenti l'anzianità dei residui.

Con riferimento al titolo 4 di entrata i residui attivi riguardano opere pubbliche e lavori finanziati da soggetti esterni (enti pubblici, Regione Puglia), essenzialmente con fondi POR-FESR o ministeriali, per i quali il rimborso dell'ente finanziatore è propedeutico a rendicontazione tramite le piattaforme dedicate. Gli uffici lavori pubblici e ufficio tecnico, a cadenze stabilite dal disciplinare sottoscritto con l'ente finanziatore caricano le rendicontazioni per la richiesta del rimborso di quanto anticipato.

Per quanto attiene l'attività di recupero evasione tributaria, l'ufficio tributi annualmente espleta l'attività di accertamento mediante incroci e verifiche con il catasto, con agenzia delle entrate per le movimentazioni di immobili, comprese le successioni, con la banca dati anagrafe nazionale e con altre banche dati disponibili (es. applicativo per verifica consumi utenze elettriche)."

L'Ente ha allegato le seguenti tabelle:

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2019							
TITOLO	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0	18.855,32	39.844,18	30.032,36	63.516,43	106.320,98	258569,27
2 Trasferimenti correnti	0	0	2.000,00	18.436,45	44.515,05	19.898,08	84849,58
3 Entrate extratributarie	0	0	0	0	3.418,24	52.349,49	55767,73
4 Entrate in conto capitale	0	5.608,69	803,69	0	53.805,59	1.140.148,95	1200366,92
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
6 Accensione di prestiti							
7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere							
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0						
Totale		24.464,01	42.647,87	48.468,81	165.255,31	1.318.717,50	1.599.553,50

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2019							
TITOLO	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Totale
1 Spese correnti	0	0	3.367,37	87,18	11.819,07	308.723,69	323997,31
2 Spese in conto capitale	0	0	8.382,63	0	85.947,31	973.318,77	1067648,71
3 Spese per incremento attività finanziarie							
4 Rimborso di prestiti							
5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7 Spese per conto terzi e partite di giro	300	2.007,50	337	476	0	821,67	3942,17
Totale	300	2007,5	12087	563,18	97766,38	1282864,13	1395588,19

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020							
TITOLO	Esercizio 2015 precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.508,62	32.326,45	29.732,36	59.176,30	41.053,37	99.036,00	277.833,10
2 Trasferimenti correnti	0	0	0	10.000,00	0	48.849,00	58.849,00
3 Entrate extratributarie	0	0	0	218,35	15.140,00	41.268,43	56.626,78
4 Entrate in conto capitale	0	803,69	0	23.525,51	163.844,03	1.344.908,25	1.533.081,48
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							0,00
6 Accensione di prestiti							0,00
7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere							0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	0	0	9.326,22	9.326,22
Totale	16.508,62	33.130,14	29.732,36	92.920,16	220.037,40	1.543.387,90	1.935.716,58

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020							
TITOLO	Esercizio 2015 precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Totale
1 Spese correnti	0	500	0	505,88	63.688,20	410.704,79	475398,87
2 Spese in conto capitale	0	0	0	8.865,00	79.662,98	501.102,24	589630,22
3 Spese per incremento attività finanziarie							0
4 Rimborso di prestiti							0
5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	64.310,64	64310,64
7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.307,50	307	476	0	555	27.475,35	31120,85
Totale	2307,5	807	476	9370,88	143906,18	1003593,02	1160460,58

Entrate	2018			2019			2020		
	ACC	RISC	%ACC/RISC	ACC	RISC	%ACC/RISC	ACC	RISC	%ACC/RISC
TITOLO 1	1.088.466,17	1.001.799,78	92,04	1.122.943,91	1.016.622,93	90,53	1.090.334,49	991.298,49	90,92
TITOLO 2	451.229,85	394.169,91	87,35	570.014,47	550.116,39	96,51	898.001,00	849.152,00	94,56
TITOLO 3	234.202,93	199.133,12	85,03	245.271,62	192.922,13	78,66	251.426,63	210.158,20	83,59
Totale	1.773.898,95	1.595.102,81	89,92	1.938.230,00	1.759.661,45	90,79	2.239.762,12	2.050.608,69	91,55

Nella tabella precedente, considerati i dati in conto competenza, in mancanza di specifica indicazione
Nella tabella che segue considerato competenza + residuo come richiesto

	2018			2019			2020		
	ACC	RISC	%ACC/RISC	ACC	RISC	%ACC/RISC	ACC	RISC	%ACC/RISC
competenza	1.088.466,17	1.001.799,78		1.122.943,91	1.016.622,93		1.090.334,49	991.298,49	
residui	449.395,32	355.846,04		180.215,67	27.967,38		258.569,27	79.772,17	
Totale	1.537.861,49	1.357.645,82	88,28	1.303.159,58	1.044.590,31	80,16	1.348.903,76	1.071.070,66	79,40
competenza	234.202,93	199.133,12		245.271,62	192.922,13		251.426,63	210.158,20	
residui	45.193,29	30.635,04		28.671,08	25.252,85		50.777,11	35.418,76	
Totale	279.396,22	229.768,16	82,24	273.942,71	218.174,98	79,64	302.203,74	245.576,96	81,26

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che i residui attivi I e III titolo al 31.12.2019, pari a € 314.337,00, rappresentano il 19,65 % del totale dei residui pari a € 1.599.553,50 e i residui attivi del I e III titolo al 31.12.2020, pari a € 334.459,88, rappresentano il 17,27% dei residui totali, pari a € 1.935.716,58. Si conferma una bassa riscossione del titolo I, sia nel 2019 che nel 2020. Nel 2019, a fronte di un totale di residui del titolo I all'1.1.2019 pari a € 180.215,67, sono stati riscossi soltanto € 27.967,38 percentuale del 15,51% e nel 2020, a fronte di residui attivi del titolo I all'1.01.2020 pari a € 258.569,27, sono stati riscossi € 79.772,17, pari a 30,85%. Alti i residui del titolo IV passati da € 1.200.366,92 nel 2019 a € 1.533.081,48 nel 2020.

La Sezione invita il Comune di Patù a intensificare l'attività diretta all'incremento della riscossione, riservandosi all'esito della prossima istruttoria una puntuale verifica del rispetto della normativa vigente in merito.

4 Fondo cassa

In sede di istruttoria è emerso che l'Ente ha utilizzato entrate vincolate nel 2020 non ricostituite per € 8.151,22 e ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria non restituita per € 64.310,64.

È stato chiesto quindi di compilare una tabella di cui si allegava il file, al fine di valutare la situazione finanziaria dell'Ente.

Il Comune, con nota di risposta, ha rappresentato quanto segue:

“Per quanto attiene le determinazioni di quantificazione di cassa vincolata, non vi sono determinazioni annuali.

La determinazione di quantificazione della cassa vincolata è stata adottata nell'anno 2015, in sede di riaccertamento straordinario.

Si precisa che nella sottoscrizione del quadro riassuntivo del conto del tesoriere si conferma la corrispondenza della cassa vincolata dell'ente, che coincide con quella del tesoriere rispettivamente al 31.12.2019 e 31.12.2020.

Si sono compilate le tabelle mancanti come richiesto.

Inoltre, si sono rettificati i dati riportati nel questionario 2020 pag 26 tab 3 e 4. Si allegano le tabelle con i dati corretti nel file allegato.

Si specifica che il 2020 chiude con un vincolo non ripristinato di euro 8.151,22. Vincolo che viene ripristinato nei primissimi giorni dell'anno 2021.

Stessa situazione per l'anticipazione di cassa. Anticipazione che non viene restituita al 31.12.2020, ma viene chiusa nei primi giorni dell'anno 2021. Negli ultimi giorni dell'anno 2020 si è reso necessario attivare l'anticipazione di tesoreria, per provvedere al pagamento di fatture

inerenti stati di avanzamento lavori di opere pubbliche, finanziate da soggetti pubblici esterni, per i quali l'ente anticipa i pagamenti per poi provvedere alla rendicontazione, cui segue il rimborso da parte degli enti finanziatori.

Infine, con riferimento al dato di € - 794.802,62 si conferma che si è utilizzato il saldo positivo della cassa corrente e del fondo cassa, oltre che l'anticipazione di tesoreria, dovendo provvedere al pagamento dei Sal come riportato al punto precedente”.

In riscontro il Comune ha allegato le seguenti tabelle.

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2020
Fondo Cassa (A)	333.210,70	0
Libero	289.559,48	
Vincolato	43.651,22	8.151,22
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)		
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)		
Disponibilità liquida propria (E=A+B-C)	333210,7	0
Anticipazione di tesoreria accordata (F)	376.402,00	250.000,00
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)	0	64.310,64
Fondi vincolati da ricostituire (H)	0	8.151,22
Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)	709612,7	177538,14
Importo dei debiti esigibili (I)	0	2248,67
Importo dei debiti fuori bilancio (J)	0	0

Pag 23 questionario anno 2019					
Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre					
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)		333.210,70			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)		333.210,70			
					Prospetti anno 2020 corretto
Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio	2017	2018	2019	2020	
Fondo cassa complessivo al 31.12	448.767,86	1.091.738,62	333.210,70	0	
di cui cassa vincolata (1)	114.714,37	83.081,87	43.651,22	8.151,22	

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio		2017	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1			114.714,37	83.081,87	43.651,22
Somme utilizzate e non reintegrate all'1.1					
Fondi vincolati all'1.1 =			114.714,37	83.081,87	43.651,22
Incrementi per nuovi accrediti vincolati			317.603,45	151.500,00	
Decrementi per pagamenti vincolati			349.235,95	190.930,65	35.500,00
Fondi vincolati al 31.12 =			83.081,87	43.651,22	8.151,22
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12					8.151,22
Consistenza di cassa effettiva al 31.12		114.714,37	83.081,87	43.651,22	

Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:		2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai		376.402,00	0	0
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti		113.999,48	0	0
Giorni di utilizzo dell'anticipazione		6	0	0
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata		14.871,75	0	0
Importo anticipazione non restituita al 31/12		0	0	0
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al		1	0	0

	2018	2019	2020
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0	0	250000
Importo dell'anticipazione complessivamente utilizzata	0	0	65.663,82
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0	0	8151,22
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	0	2
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			58266,29
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	0	0	64.310,64
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0	0	10

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

L'Ente nel 2020 ha utilizzato entrate vincolate non restituite per € 8.151,22 e non ha restituito l'anticipazione di tesoreria per € 64.310,64. Il ricorso alla anticipazione è indice di una sofferenza dovuta alla mancata riscossione delle entrate previste, con il rischio di creare dei costi aggiuntivi con riferimento agli interessi passivi maturati, con conseguenze negative per la situazione finanziaria. L'utilizzo improprio dell'anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (vd., ex multis, deliberazione della Sezione n. 19/2020/PRSE).

Si rammenta, a tal proposito, l'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori). Tale esigenza, traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 31/2015/INPR; Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 108/2020/PRSP; Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 157/2020/PRSE).

La Sezione conferma la criticità relativa alla cassa, resa evidente dal ricorso alla anticipazione di tesoreria, ex art. 222 Tuel, non restituita e dall'utilizzo di entrate

vincolate non ricostituite; invita pertanto l'Ente a intraprendere iniziative finalizzate alla risoluzione di tale criticità.

5 Debiti fuori bilancio

Il Comune di Patù nel 2019 ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 146.387,00. E' stato chiesto di indicare, per ciascun debito degli esercizi 2019 e 2020 (anche se precedentemente riconosciuti ma non ancora pagati nel 2020), mediante l'elaborazione di apposita tabella in formato excel, a quale tipologia di debitoria -di cui all'art. 194 comma 1 del TUEL- si riferissero (classificazione del debito), l'esercizio di emersione (es. notifica della sentenza esecutiva, trasmissione fatture da parte dei creditori, ecc...), gli estremi delle delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte dell'organo consiliare, se e quando siano stati pagati, oltre che gli importi di eventuali situazioni debitorie in attesa di riconoscimento. L'ente doveva, inoltre, riferire in ordine a eventuali atti di transazione sottoscritti nell'anno, specificando in apposita tabella in formato excel l'anno di emersione del debito e l'importo pagato a seguito della transazione, con indicazione della data del pagamento.

L'Ente ha allegato la tabella richiesta.

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue:

Dal prospetto trasmesso si ricava che la maggior parte dei debiti sono riferibili alla lettera e), acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, per un importo pari a € 84.320,10 e alla lettera a), sentenze esecutive, per € 62.066,84.

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente di programmare e governare correttamente i procedimenti di spesa nell'osservanza delle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011. Nella prima ipotesi sopra menzionata, il debito fuori bilancio deriva dal mancato rispetto delle ordinarie procedure di spesa. A norma dell'art. 191 TUEL, difatti, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria. In tale caso, la discrezionalità del Consiglio comunale nel riconoscimento (an e quantum del debito) è maggiore, posto che - a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e) - deve procedere alla riconduzione del debito al sistema del bilancio *"nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*. Per la parte non riconosciuta, il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il pubblico

funzionario che ha consentito la fornitura (art. 191, comma 4, TUEL). Nella seconda ipotesi, l'imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo comprime la discrezionalità del consiglio comunale in merito al riconoscimento del debito che, quindi, matura con la pubblicazione della sentenza (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/QM). Tuttavia, nonostante si tratti di una decisione "vincolata" - posto che la legittimità del debito è stata già accertata in sede giurisdizionale - la stessa riveste nondimeno un valore fondamentale, che è quello di includere nel sistema di bilancio una posta passiva maturata al suo esterno e di accertarne le cause, assieme alle eventuali e connesse responsabilità (cfr. Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 29/2018/PAR). L'importanza di una tempestiva delibera consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive è stata, da ultimo, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG), che ne ha affermato la necessità, non potendo il soggetto pubblico procedere all'immediato pagamento di tali debiti differendo ad un momento successivo il riconoscimento. Ciò posto, *"nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge"* (Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 109/2016/PRSP).

Il Collegio invita il Comune a monitorare l'insorgenza e la maturazione dei debiti fuori bilancio affinché non venga lesa il principio di veridicità delle risultanze contabili e alla acquisizione dei beni e servizi secondo quanto previsto dall'art.191 del Tuel.

6 Parametri di deficitarietà

Con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 si rileva il superamento da parte del Comune dei seguenti parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 28/12/2018:

- Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%. (2019)
- Indicatore 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0. (2020)

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue:

La Sezione, nel confermare il superamento del parametro 13.1 nel 2019 e 3.2 nel 2020, rammenta che, ai sensi dell'art. 242, comma 1, TUEL, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e

incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; nondimeno, il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri può costituire un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 34/2022/PRSE; Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 4/2021/PRSP).

7 Inventario

In sede istruttoria è stato chiesto di riferire se fosse stato aggiornato l'inventario, operazione da esperire ai sensi del § 4.3 al d.lgs. n. 118/2011.

L'ente in merito ha riferito che: *“Si comunica che il 2016 è l'anno più recente in cui è stato aggiornato l'inventario fisico.*

È intendimento dell'amministrazione provvedere quanto prima all'aggiornamento, così da consentire la conciliazione tra inventario fisico e contabile”.

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue:

Al riguardo, si rammenta che l'aggiornamento dell'inventario è un'operazione da esperire periodicamente secondo la normativa vigente: l'art. 230, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, infatti, che «*Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari*». Tale adempimento assume una significativa rilevanza in vista della piena attuazione dell'armonizzazione contabile.

La Sezione invita l'Ente al rispetto della normativa in materia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione del Comune di Patù (LE) relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020.

ACCERTA

le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva

RACCOMANDA

al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di attuare azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in

occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Patù, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare nonché all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 14.09.2023.

Il Magistrato relatore

Giovanna OLIVADESE

Il Presidente

Enrico TORRI

Il Direttore della segreteria
(Salvatore SABATO)